COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 279

della Giunta comunale

Oggetto: ARTT. 176, 166 COMMI 1 E 2 QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. E 199 DELLA L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028

Il giorno 26.10.2026 ad ore 09:00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:	Sindaco	**IANESELLI FRANCO**
	Vicesindaca	**BOZZARELLI ELISABETTA**
	Assessora	**BAGGIA MONICA**
	Assessora	**CASONATO GIULIA**
	Assessore	**FERNANDEZ ANDREAS**
	Assessora	**FRIZZERA GIANNA**
Assenti:	Assessore	**BRUGNARA MICHELE**
	Assessore	**PEDROTTI ALBERTO**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il Vicesegretario generale Ravagni Alessio.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 6058/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini ed i loro Enti ed Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015 all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa Legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

preso atto che, ai sensi dell'art. 166, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è iscritto nel bilancio di previsione nella Missione “Fondi e Accantonamenti” all'interno del programma “Fondo di riserva”, un Fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;

visto l'art. 199 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., il quale stabilisce che il

Fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e che i prelevamenti dal Fondo di riserva sono di competenza dell'Organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

evidenziato che il Fondo di riserva inizialmente stanziato nell'esercizio 2026 risulta pari ad euro 1.000.000,00 previsti nel capitolo n. 1543 - FONDO DI RISERVA, corrispondente allo 0,446 per cento delle spese correnti inizialmente previste a bilancio e pertanto la normativa sui limiti relativi allo stanziamento iniziale del Fondo di riserva è stata rispettata;

preso atto che, ai sensi dell'art. 166, comma 2 quater del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è iscritto nel bilancio di previsione al capitolo n. 1409 per un importo pari ad euro 1.000.000,00 nella Missione “Fondi e Accantonamenti” all'interno del programma 1 “Fondo di riserva”, un Fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'Organo esecutivo;

preso atto che il Servizio Gestione strade e fabbricati ha richiesto, con nota di data 19 ottobre 2026 prot. n. 378323 l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa corrente e precisamente il cap. 2616 “GESTIONE FABBRICATI: CARBURANTI E COMBUSTIBILI” prevedendone lo stanziamento per l’importo di euro 5.000,00 nell’esercizio 2026, al fine di fronteggiare la spesa relativa all’acquisto di gasolio per l’impianto di riscaldamento dell’edificio Maso S. Anna di Sopramonte, riconsegnato dal gestore dell’immobile all’Amministrazione comunale in seguito alla chiusura dell’attività e vista quindi l’esigenza di mantenere riscaldato l’edificio in configurazione antigelo per preservare gli impianti da eventuali gelate;

verificata al riguardo l’insufficiente disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nell’ambito della Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 – Altri servizi generali;

preso atto che il Servizio Innovazione digitale ha richiesto, con nota di data 27 luglio 2026 prot. n. 291340, l’integrazione dello stanziamento del capitolo 270 “INNOVAZIONE DIGITALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI” per l’importo di euro 65.000,00 nell’esercizio 2026, al fine di fronteggiare la spesa relativa all’adeguamento agli obblighi di sicurezza previsti dalla Direttiva UE n. 2022/2555 NIS2;

verificata al riguardo l’insufficiente disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nell’ambito della Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 8 – Statistica e sistemi informatici;

ritenuto pertanto opportuno, stante quanto premesso ai paragrafi precedenti, di provvedere all'integrazione della:

- MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informatici per l’importo di euro 65.000,00 nell’esercizio 2026;
- MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali per l’importo di euro 5.000,00 nell’esercizio 2026

mediante prelevamento dell’importo complessivo di euro 70.000,00 dagli stanziamenti di competenza e di cassa nell’esercizio 2026 della MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI, PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA, che presenta una disponibilità di competenza e di cassa di euro 695.520,09 nell’esercizio 2026;

ritenuto di dover procedere all'approvazione del prelevamento dal Fondo di riserva di cui sopra ai sensi dell'art. 199, comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione sul presente provvedimento;

dato atto che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

visto il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall'art. 27 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

rilevata la necessità di adeguare, di conseguenza, per la parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 08.07.2026 n. 114;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi degli artt. 53 e 199 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché degli artt. 166, comma 1 e comma 2-quater e 176 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'impegno delle spese di cui al presente atto, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di prelevare l'importo di euro 70.000,00 dal Fondo di riserva e dal Fondo di riserva di cassa dell'esercizio 2026, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, ai sensi dell'art. 199 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., da stornarsi sugli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese indicate nel prospetto, Allegato n. 1, elaborato dal Servizio Risorse finanziarie - Ufficio Bilancio, che firmato dal Vicesegretario generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che, per effetto del presente prelevamento, la disponibilità residua del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa ammonta ad euro 625.520,09 nell'esercizio 2026;
3. di dare atto che il prelevamento di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
4. di dare atto che la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione conferma ed aggiorna di conseguenza il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 come indicato nel prospetto, Allegato n. 2, elaborato dal Servizio Risorse finanziarie - Ufficio Bilancio, che firmato dal Vicesegretario generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1 e n. 2.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Alessio Ravagni

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).